

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI CORSI DI DOTTORATO

*(Regolamento emanato con D.R. n. 1468/2016 del 05/12/2016 e ss.mm.ii.)
(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)*

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione e funzionamento dei corsi di dottorato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito indicata come Università), nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 2 - Accredimento, istituzione e durata dei corsi

1. I corsi di dottorato sono istituiti sulla base delle procedure previste dallo Statuto e a seguito di delibera adottata da parte dei Dipartimenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva l'istituzione del corso di dottorato, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti.

3. L'Università istituisce corsi di dottorato subordinatamente all'accREDITamento al Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito indicato come Ministero). L'accREDITamento si articola nell'autorizzazione all'istituzione dei corsi di dottorato, avente durata quinquennale, e nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accREDITamento stesso.

4. La durata legale dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.

5. L'Ateneo adotta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).

Art. 3 - Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi dei corsi di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 4 - Collegio dei docenti

1. I membri del Collegio dei docenti sono nominati dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nei corsi di dottorato tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori i cui ambiti di ricerca siano coerenti con le discipline del corso di dottorato e in conformità con i requisiti per l'accREDITamento e con le norme di legge. Tale nomina è disposta per ciascun ciclo di dottorato.

2. Il personale docente e ricercatore di altri Atenei può essere nominato membro del Collegio, previo nulla osta dell'Ateneo di appartenenza. I docenti, i dirigenti di ricerca e posizioni equivalenti di Enti in convenzione con l'Università possono essere membri del Collegio dei docenti in base a quanto indicato nelle specifiche convenzioni.

3. Il Collegio dei docenti è composto da un minimo di dodici membri compreso il Coordinatore. La composizione del Collegio deve tener conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, o docenti con analoga qualifica in Università straniere, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. Possono far parte del Collegio dei docenti, nel rispetto delle norme previste dal DM 226/2021, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. La composizione del Collegio dei docenti deve in ogni caso rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accreditamento.

4. Nel caso di corsi di dottorato in convenzione con Atenei e istituzioni estere, il Collegio dei docenti è formato nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti e secondo quanto disciplinato dalle specifiche convenzioni.

5. Il Collegio dei docenti dei corsi di dottorato industriale di cui all'art. 25 deve essere composto da almeno un soggetto di elevata qualificazione scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa coinvolta nel corso di dottorato.

6. Ogni componente del Collegio dei docenti può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui al DM 226/2021.

7. La composizione del Collegio dei docenti è deliberata dai Consigli di Dipartimento ed è aggiornata annualmente, in sede di richiesta di attivazione ed è depositata al Ministero, contestualmente alla richiesta di accreditamento.

8. Il Collegio dei docenti, all'avvio del ciclo, prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso. Per i corsi di nuova istituzione, il Collegio è competente ad assumere le delibere dal giorno successivo alla sua nomina, fermi restando modalità e termini di verifica operati dal Ministero.

9. Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.

10. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti vi sono:

a. definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;

b. assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 13;

c. individuazione dei supervisor di cui ai commi 17 e 18;

d. programmazione e monitoraggio delle attività formative e di ricerca, per ciascuna dottoranda o dottorando;

e. termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dalle dottorande e dai dottorandi;

f. esclusione delle dottorande e dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisor;

g. autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato;

h. autorizzazione allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero;

i. individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;

j. definizione delle date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

k. richieste di trasferimento;

l. approvazione di convenzioni di cotutela;

m. pareri in merito alla stipula di convezioni con Atenei ed Enti di ricerca, istituzioni pubbliche o private o imprese;

n. individuazione dei componenti della Commissione di ammissione di cui all'art. 9 e della Commissione giudicatrice di cui all'art. 22 da proporre al Magnifico Rettore.

11. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.

12. Le delibere del Collegio dei docenti sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, anche in modalità telematica, alla votazione. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.

13. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti è redatto verbale, debitamente sottoscritto, da trasmettere agli Uffici competenti entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.

14. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti è integrata con la presenza di un massimo di due rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi iscritti, senza diritto di voto.

15. I due rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi nel Collegio restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Coordinatore. L'elettorato attivo e passivo spetta alle dottorande e ai dottorandi iscritti alla data delle elezioni. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio.

16. I rappresentanti delle dottorande e dei dottorandi decadono al momento della perdita della loro qualifica; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati non eletti ovvero mediante elezioni qualora lo scorrimento non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.

17. Il Collegio dei Docenti individua per ciascuna dottoranda o dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica. I supervisori e i co-supervisori devono possedere elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale negli ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. I supervisori e i co-supervisori possono essere soggetti esterni al Collegio, purché, in questo caso, almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del Collegio stesso.

18. I supervisori e i co-supervisori sono responsabili della supervisione dell'attività di ricerca e redazione della tesi delle dottorande e dei dottorandi. Essi ricoprono tale ruolo fino al conseguimento del titolo. Qualora il supervisore sia collocato in regime di quiescenza prima del conseguimento del titolo, egli o ella potrà essere nominato co-supervisore. In tali casi, dovrà essere nominato un nuovo supervisore.

I ricercatori a tempo determinato e coloro che sono assunti con contratti di ricerca ex L. 79/2022 possono essere nominati supervisori o co-supervisori: al termine del loro rapporto di lavoro, dovrà essere valutato dal Collegio se vi siano le condizioni per mantenere il ruolo loro assegnato. Eventuali modifiche di tali nomine devono essere deliberate dal Collegio dei docenti.

Art. 5 - Coordinatore

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato, secondo le modalità specificate nel successivo comma 2, ad un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, ad un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dal DM 226/2021 articolo 4, comma 1, lettera a. numero 3. Il Coordinatore può anche essere un dirigente di ricerca di un Ente italiano o estero, e deve in ogni caso far parte del Collegio stesso.
2. L'elezione del Coordinatore è indetta dal Decano del Collegio dei docenti. La votazione avviene a scrutinio segreto: la seduta è valida con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Nella prima votazione l'elettorato passivo è esteso a tutti i professori di prima fascia ed ai dirigenti di ricerca, ed è eletto Coordinatore chi ottiene i voti della maggioranza assoluta dei votanti. Nella seconda votazione, da svolgersi se la prima votazione non ha dato esito positivo, l'elettorato passivo è esteso a tutti i professori di prima, i professori di seconda fascia e ai dirigenti di ricerca, ed è eletto Coordinatore chi ottiene i voti della maggioranza assoluta dei votanti. Nelle successive eventuali votazioni l'elettorato passivo è esteso a tutti i professori di prima e seconda fascia, ed è eletto Coordinatore chi ottiene la maggioranza relativa dei voti espressi.
3. Il Coordinatore rimane in carica per un triennio a decorrere dalla nomina e può essere rieletto per un ulteriore triennio una sola volta. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
4. Il Coordinatore coordina le attività del corso di dottorato, convoca e presiede il Collegio dei docenti. Con la nomina, il Coordinatore assume la gestione delle attività inerenti i cicli di dottorato già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
5. Su proposta del Coordinatore, il Collegio può nominare un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia dell'Università facenti parte del Collegio. Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
 - a. laurea specialistica o magistrale;
 - b. laurea dell'ordinamento previgente (vecchio ordinamento);
 - c. titolo accademico rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - d. titolo accademico di secondo livello conseguito all'estero, riconosciuto equivalente ai titoli di cui alle lettere a., b., c.
2. Eventuali requisiti specifici potranno essere previsti per i singoli corsi di dottorato e indicati nel bando.
3. Il titolo accademico valido per l'accesso al dottorato, di cui al comma 1 del presente Articolo, deve essere conseguito entro la data di perfezionamento dell'iscrizione al corso. I candidati in attesa di conseguire il titolo, che risultino vincitori di una posizione, potranno iscriversi con riserva. L'iscrizione sarà perfezionata solo quando il candidato produrrà attestazione del conseguimento del titolo, con le modalità ed entro i termini descritti nel bando di ammissione. Il titolo deve comunque essere conseguito prima dell'inizio del corso.
4. Per i candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero, l'idoneità del titolo è accertata dalle Commissioni giudicatrici, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il

titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. All'atto dell'immatricolazione i vincitori con titolo conseguito all'estero dovranno esibire un documento utile ai fini della dichiarazione di idoneità. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli quali il Diploma Supplement, la Dichiarazione di Valore rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo e l'attestazione di comparabilità rilasciata dai centri internazionali di riconoscimento dei titoli accademici. L'Università si riserva la possibilità di eseguire ulteriori accertamenti anche dopo il perfezionamento dell'iscrizione, qualora dovessero sussistere dubbi sulla natura o validità del titolo stesso.

5. Qualora, a seguito di verifica, il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui ai commi 1, 3 e 4, i candidati saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borsa di studio indebitamente percepite.

Art. 7 - Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati, espletata mediante selezione ad evidenza pubblica.

2. Il bando, redatto in italiano e in inglese, emanato con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito Internet dell'Università, sul sito Euraxess e sul sito del Ministero, indica:

- a. corsi di dottorato attivati (anche in convenzione);
- b. data di inizio e durata legale dei corsi;
- c. numero di posti disponibili, inclusi quelli finanziati con borse;
- d. eventuali posizioni riservate sulla base di specifiche indicazioni di legge o definite dal bando;
- e. eventuali posizioni a tema vincolato;
- f. eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca;
- g. eventuali forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei;
- h. importo delle tasse e dei contributi a carico delle dottorande e dei dottorandi per l'anno accademico di immatricolazione, incluse eventuali esenzioni;
- i. documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione;
- j. modalità e tempi di svolgimento delle prove di ammissione e criteri di valutazione;
- k. modalità e tempi di presentazione delle domande.

3. Qualora si rendano disponibili, anche successivamente allo scadere dei termini di pubblicazione del bando, ulteriori posizioni, queste potranno essere assegnate, purché siano rese note e pubblicate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle prove di esame.

4. Potranno essere ammessi ulteriori idonei ai corsi di dottorato, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse fino ad un mese prima della data di inizio dei corsi. Entro tale data, qualora le risorse derivino da finanziamenti esterni, dovranno essere stipulate le convenzioni. L'ammissione di idonei avverrà nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Art. 8 - Prove di ammissione

1. Le prove di ammissione sono deliberate dal Collegio dei docenti e possono avvenire in una delle seguenti modalità:

- a. Valutazione titoli e/o progetto di ricerca e prove d'esame
- b. Valutazione titoli e/o progetto di ricerca.

2. Lo svolgimento delle prove d'esame avverrà nei termini e con le modalità specificate nel bando di selezione. Le prove d'esame potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nel bando di selezione. Nell'ambito della seduta di valutazione dei titoli, non è ammessa la presenza dei candidati.

Art. 9 - Commissioni di ammissione

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, un'unica Commissione di ammissione composta, di norma, da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. Il Collegio nomina altresì un congruo numero di membri supplenti.

2. La Commissione opera assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione può definire eventuali sub-criteri di valutazione, resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.

3. In presenza di borsa di studio finanziata da un ente esterno, a seguito della stipula di apposita convenzione, la Commissione può essere integrata da un esperto in rappresentanza dell'ente finanziatore al solo fine di esprimere un giudizio di idoneità sui candidati che concorrono per l'assegnazione della borsa di studio oggetto di finanziamento esterno.

4. Se previsto in convenzione, la Commissione può essere integrata da uno o più esperti, per la valutazione dei soli candidati interessati da tali convenzioni.

5. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese, emanato con D.R. n. 21/2014 del 10/01/2014.

6. La Commissione può riunirsi in modalità telematica per la seduta preliminare e la valutazione dei titoli e/o dei progetti di ricerca.

7. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano d'età. La Commissione può definire altri criteri per l'individuazione del Presidente. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti, nominati ai sensi del comma 1.

Art. 10 - Graduatorie di merito

1. La Commissione di ammissione, al termine della procedura di valutazione, redige una graduatoria unica per ciascun corso di dottorato. La Commissione redige inoltre eventuali graduatorie specifiche per l'ammissione, nel caso di posti riservati per disposizioni di legge e/o negli altri casi in cui il bando prevede specifiche riserve. Se il bando prevede l'attribuzione di posizioni a tema vincolato, la Commissione valuta anche la specifica idoneità dei candidati che hanno espresso la volontà di partecipare alla selezione per tali posizioni, nel rispetto delle procedure e tempistiche specificate nel bando. L'idoneità è attribuita in considerazione delle competenze, esperienze e attitudini specifiche dei candidati, nonché sulla base della coerenza rispetto al profilo ricercato. Il Rettore dispone con proprio decreto l'approvazione degli atti della selezione e approva le graduatorie generali di merito.

2. I candidati risultati vincitori sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti messi a bando. L'attribuzione di posti a tema vincolato può avvenire solo a favore dei candidati per i quali la Commissione di ammissione abbia espresso uno specifico giudizio di idoneità.
3. In caso di parità nella valutazione, precede il candidato più giovane d'età. Nell'ipotesi di attribuzione di borsa di studio, il criterio di precedenza è costituito dalla condizione economica del nucleo familiare del candidato, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
4. L'immatricolazione dei vincitori deve essere perfezionata nelle modalità ed entro i termini indicati nel bando.
5. Qualora, a seguito di rinunce, dovessero liberarsi posti con borsa di studio, saranno contattati tutti i vincitori di posizioni senza borsa, compresi quelli che, nei termini previsti, vi abbiano rinunciato.
6. A seguito di rinuncia, espressa o tacita, da parte di un candidato vincitore, una comunicazione è inviata al candidato subentrante nelle modalità indicate nel bando. I candidati idonei subentranti che non provvedano ad immatricolarsi nei tempi e nei modi indicati in tale comunicazione sono considerati tacitamente rinunciatari.
7. Non si procederà allo scorrimento della graduatoria successivamente alla data di inizio del corso di dottorato.
8. I vincitori che siano già iscritti ad un corso di dottorato, per potersi immatricolare, devono rinunciare alla precedente iscrizione. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per il dottorato in Italia, non può fruirne una seconda volta.

Art. 11 – Ammissione in sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8, i seguenti candidati:
 - a. assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri italiano o da Enti del proprio Paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
 - b. titolari di contratto di Apprendistato per il Dottorato di Ricerca, che non rientrino nei posti messi a bando;
 - c. candidati che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale e/o candidati provenienti da Paesi esteri con i quali sia stato stipulato un accordo finalizzato all'ammissione ai corsi di dottorato.
2. I candidati di cui alla lettera c. del precedente comma possono, inoltre, essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato senza obbligo di partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e di superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8, purché selezionati mediante procedure di valutazione comparativa, previo giudizio positivo del Collegio dei docenti in merito all'idoneità scientifica.

Art. 12 - Tasse e contributi di iscrizione

1. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per la contribuzione studentesca, emanato con D.R. N. 662/2018 del 07/05/2018.
2. La rinuncia e l'esclusione dal corso di dottorato non danno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

3. Per il conseguimento del titolo, è obbligatorio il pagamento della tassa connessa alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale e al rilascio della pergamena, il cui importo è deliberato dagli Organi Accademici.

Art. 13 - Borse di studio

1. Il finanziamento di Ateneo per borse di studio nell'ambito dei corsi di dottorato è deliberato dagli Organi Accademici. Tale finanziamento può essere incrementato per mezzo di importi deliberati dalle Strutture dell'Università sulla base di convenzioni o finanziamenti derivanti da enti esterni.

2. Ai fini dell'accreditamento, è necessaria la disponibilità di un numero medio, a livello di Università, di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio. Per il singolo corso di dottorato, il numero di borse non può essere inferiore a tre.

3. Il pagamento delle borse di studio alle dottorande e ai dottorandi è effettuato in rate mensili posticipate, a decorrere dalla data di inizio del corso.

4. L'importo minimo delle borse di studio è determinato con decreto ministeriale. In sede di attivazione dei corsi, il Consiglio del Dipartimento proponente può deliberare l'aumento dell'importo minimo delle borse di studio nella misura annualmente deliberata dagli Organi Accademici, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. In tal caso, l'aumento si applica a tutte le borse di studio messe a bando nell'ambito del corso di dottorato.

5. A tutte le dottorande o dottorandi a qualsiasi titolo iscritti deve essere assicurato un budget aggiuntivo pari al 50% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 4 per i periodi di soggiorno all'estero, di cui all'art. 14 c. 7. Tale budget non può essere fruito per soggiorni di durata inferiore a un mese continuativo, né nel luogo di residenza della dottoranda o del dottorando. Il budget aggiuntivo per periodi di ricerca all'estero può essere fruito per un massimo di 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3 c.2 DM 226/2021. Il saldo dell'aumento della borsa di studio deve essere richiesto a cura della dottoranda o del dottorando entro sei mesi dalla data di conclusione del soggiorno, pena la decadenza dal beneficio economico.

6. Le Strutture dell'Università devono garantire, per ogni dottoranda o dottorando, a qualunque titolo iscritta/o ad un corso di dottorato a decorrere dalla data di inizio del corso e fino al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, la disponibilità di un budget di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa di studio di cui al comma 5. Tale budget, gestito dalle Strutture, è finalizzato a finanziare i costi connessi allo svolgimento dell'attività di formazione e ricerca, in Italia e all'estero, compreso il rimborso delle spese di trasferta. Gli importi eventualmente non utilizzati in un determinato anno di corso saranno cumulati con quelli a disposizione della dottoranda o del dottorando per i successivi anni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai borsisti di cui all'art. 11 c.1 lett. a) e c).

8. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS ai sensi della normativa vigente, nella misura di due terzi a carico dell'Università e di un terzo a carico del borsista. Le dottorande e i dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Art. 14 - Diritti e doveri delle dottorande e dei dottorandi

1. La qualifica di dottoranda o dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal corso o alla rinuncia allo

stesso. Le esclusioni dai corsi di dottorato sono disposte con Decreto Rettorale. Dal termine della durata legale del corso non valgono le compatibilità e incompatibilità di cui ai successivi artt. 15 e 16.

2. La dottoranda o dottorando deve frequentare il corso di dottorato per l'intera durata legale dello stesso con un impegno esclusivo a tempo pieno, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 15, 18 e 25.

3. La dottoranda o dottorando deve seguire le attività didattiche e svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal Collegio. La valutazione delle attività delle dottorande e dei dottorandi è effettuata dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. In tal caso, il pagamento della borsa di studio è interrotto dalla data del Decreto di esclusione.

4. Presentando apposita domanda all'Università, una dottoranda o un dottorando possono, in qualunque momento, rinunciare irrevocabilmente:

a. all'iscrizione al corso di dottorato;

b. alla borsa di studio, mantenendo l'iscrizione al corso di dottorato.

5. Le rinunce di cui al comma precedente comportano l'interruzione del pagamento della borsa di studio dalla data di decorrenza della rinuncia.

6. Nei casi di esclusione e rinuncia di cui ai commi 3 e 4, qualora la dottoranda o il dottorando abbiano ricevuto il pagamento di rate successive alla data di decorrenza dell'esclusione o rinuncia, sono obbligati a restituire quanto indebitamente percepito.

7. Nell'ambito della durata legale del corso di dottorato, e previa autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti, le dottorande e i dottorandi svolgono ordinariamente attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

8. Le dottorande e i dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di 40 ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Al termine della durata legale del corso di dottorato, tale disposizione non trova più applicazione.

Per attività di cui al presente comma, alle dottorande e ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1 c.1 lettera b. del D.L. 105/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

9. Alle dottorande e ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente.

10. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca che ciascuna dottoranda o dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica.

11. Alla conclusione del corso di dottorato, le dottorande e i dottorandi devono effettuare la compilazione online del questionario di valutazione del corso di dottorato frequentato.

Art. 15 - Attività compatibili

1. Le seguenti attività sono compatibili con la frequenza di un corso di dottorato, subordinatamente all'autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti e previo parere favorevole del supervisore:

- a. tirocinio pratico e professionale non contemplato nel percorso dottorale, purché svolto con modalità e tempi idonei a consentire lo svolgimento delle attività del corso di dottorato e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
 - b. attività di tutorato, non contemplate nel percorso formativo nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e di tutorato emanato con D.R. n. 418/2011 del 20 aprile 2011.
2. Il Collegio dei docenti può autorizzare la dottoranda o il dottorando a svolgere attività retribuite che gli consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previo parere favorevole del supervisore e previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato
3. Le dottorande e i dottorandi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, a pena di esclusione.
4. Ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.

Art. 16 - Incompatibilità e divieti di cumulo

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con:
 - a. iscrizione ad altro corso di dottorato e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente;
 - b. incarico di professore a contratto per la titolarità di insegnamenti, di moduli didattici e di formazione linguistica presso qualsiasi Ateneo o Ente che rilasci titoli accademici.
2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:
 - a. altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività della dottoranda o del dottorando;
 - b. il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica. L'erogazione della borsa di studio è sospesa per il periodo di contemporanea iscrizione con la scuola di specializzazione medica;
 - c. assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.
3. La violazione dell'incompatibilità di cui alla lettera a. del comma 1 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.

Art. 17 - Attività clinico assistenziali per dottorande e dottorandi di area medica e veterinaria

1. Le dottorande e i dottorandi di area medica e veterinaria, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere rispettivamente attività clinico-assistenziale e attività dei servizi veterinari, nelle forme e nelle modalità disciplinate dagli Organi Accademici e sottoscritte tra l'Università e le Strutture ove tali attività sono svolte.

Art. 18 - Frequenza congiunta tra corsi di dottorato e scuole di specializzazione medica

1. Ai medici in formazione specialistica è consentita la frequenza congiunta di corsi di dottorato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione medica e dal Collegio dei docenti del dottorato;

b. incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, le dottorande e i dottorandi possono presentare al Collegio dei docenti domanda di riduzione delle attività dottorali. Il Collegio dei docenti accoglie la richiesta, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

3. Per le dottorande e i dottorandi iscritti ad un corso di specializzazione medica, si applica quanto previsto dal Regolamento in materia di scuole di specializzazione, emanato con D.R. N. 1/2011 del 03/01/2011, e ss.mm.ii., e dal contratto di formazione specialistica.

Art. 19 - Sospensione e proroghe

1. La dottoranda o il dottorando possono chiedere la sospensione, nelle seguenti ipotesi:

a. servizio civile;

b. grave e documentata malattia;

c. gravi e documentati motivi personali e familiari.

2. In tutti i casi di cui ai punti precedenti, la sospensione può essere richiesta per un periodo minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi, salvo i casi previsti dalla legge.

3. La frequenza del corso di dottorato è sospesa obbligatoriamente in caso di maternità, paternità, adozione e affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia, e per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, adeguatamente documentati. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007 e le disposizioni recate dal comma 6, ultimo periodo, dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, estese alle dottorande che fanno riferimento a casse previdenziali diverse dall'INPS.

4. La sospensione comporta lo slittamento della durata legale del corso pari alla somma dei periodi di sospensione eventualmente fruiti.

5. La carriera di dottorato non può essere sospesa successivamente al termine della durata legale del corso.

6. La sospensione deve essere chiesta presentando apposita domanda documentata all'Università e non può avere decorrenza antecedente la data di tale richiesta.

7. Durante tale periodo sono sospese sia la carriera sia l'erogazione della borsa di studio, se prevista.

8. Al termine del periodo di sospensione, la dottoranda o il dottorando riprendono la frequenza del corso, comunicandolo al Settore Dottorato di Ricerca per la regolarizzazione dell'iscrizione all'anno accademico corrente. Qualora ciò non si verifichi, la dottoranda o il dottorando sono esclusi. Per le dottorande e i

dottorandi borsisti, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

9. Il Collegio dei docenti, su richiesta del supervisore e previo consenso della dottoranda o del dottorando, può decidere una proroga della durata del corso di dottorato per motivate esigenze scientifiche, garantendo in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio e assicurandone la copertura finanziaria con fondi a carico dell'Ateneo, delle Strutture e/o degli Enti finanziatori. La proroga può avvenire per multipli di 1 mese, fino ad un massimo di 12 mesi.

10. Il Collegio dei docenti, su richiesta della dottoranda o del dottorando, può altresì concedere una proroga dei termini per la presentazione della tesi di dottorato, della durata massima di 12 mesi, quando, per comprovati motivi non sia possibile procedere nei tempi previsti. Tale proroga è concessa senza oneri finanziari a carico dell'Ateneo.

11. I periodi di sospensione e di proroga di cui al presente articolo, fruiti da ciascuna dottoranda o dottorando, non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i casi specifici previsti dalla legge.

Art. 20 - Proprietà dei risultati e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dalla dottoranda o dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, imprese o enti coinvolti.

2. La dottoranda o il dottorando sono tenuti a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università.

Art. 21 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, che può specificare l'eventuale curriculum seguito, è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Il diploma finale deve essere corredato da un documento in cui sono certificate le attività formative svolte dalle dottorande e dai dottorandi (Diploma Supplement).

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese (abstract) e da una relazione della dottoranda o dottorando sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. Il dottorando o la dottoranda deve effettuare il caricamento della tesi sugli applicativi di Ateneo. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è inviata ad almeno due valutatori esterni ai soggetti che rilasciano il titolo, scelti dal Collegio dei docenti e per i quali non è previsto alcun compenso. Almeno uno dei valutatori dev'essere parte del personale docente universitario. I valutatori esprimono, entro trenta giorni dalla ricezione della tesi, un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori, reso a seguito delle correzioni o integrazioni apportate.

4. L'ammissione alla discussione è subordinata al deposito, da parte dell'interessata/o, della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantisce la conservazione e l'eventuale pubblica consultabilità.

5. La discussione si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 22 e, fatti salvi eccezionali motivi di riservatezza o di tutela della proprietà dei risultati, è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione redige il verbale nel quale esprime un giudizio collegiale scritto, motivato e circostanziato sulla tesi di dottorato presentata dal candidato.

6. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, la dottoranda o il dottorando decadono dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

Art. 22 - Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, una o più Commissioni giudicatrici, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Ciascuna Commissione è composta di norma da tre professori e/o ricercatori universitari, fino ad un numero massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum. Ciascuna commissione nomina altresì un numero congruo di supplenti.

2. Della commissione non possono far parte i supervisor e i co-supervisor delle dottorande e dei dottorandi. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M 226/2021. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

3. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

4. Per il rimborso delle spese sostenute dai commissari si applica il Regolamento delle missioni, delle trasferte e relativo rimborso spese, emanato con D.R. n. 21/2014 del 10/01/2014.

5. I Commissari possono partecipare alla discussione della tesi in modalità telematica.

6. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti nominati ai sensi del precedente comma 1.

7. Gli accordi con Atenei e istituzioni esteri finalizzati al rilascio del titolo di dottorato multiplo o congiunto possono prevedere criteri di composizione della Commissione diversi da quelli di cui ai commi precedenti.

Art. 23 - Trasferimenti da altri Atenei

1. Le dottorande e i dottorandi iscritti presso un altro Ateneo italiano o estero possono, entro la fine del primo anno di corso, chiedere l'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato presso l'Università a condizione che:

a. esista, fra i corsi di dottorato dell'Università, un corso con obiettivi formativi e di ricerca affini a quelli del corso di provenienza;

b. il Collegio dei docenti, valutate le attività svolte dalla dottoranda o dal dottorando nell'Ateneo di provenienza, accolga la richiesta di trasferimento.

2. Qualora la richiesta di trasferimento sia accolta, l'interessato deve produrre idonea certificazione attestante il superamento del primo anno di corso.

3. All'interessato non sarà in ogni caso conferita alcuna borsa di studio.

Art. 24 - Corsi di dottorato in convenzione

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:

a. altre università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;

c. istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM 226/2021 con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;

d. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;

e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 devono essere stipulate in tempo utile per garantire la presentazione della richiesta di accreditamento ministeriale di cui all'art 2 c. 3 e l'emanazione del bando di concorso di cui all'art. 7.

3. Tra le materie disciplinate nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, vi sono:

a. condivisione delle attività formative e di ricerca;

b. modalità di svolgimento delle attività delle dottorande e dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;

c. disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate;

d. equa ripartizione degli oneri finanziari tra i partner secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

e. apporti scientifici e didattici delle parti e relativa gestione della proprietà intellettuale;

f. modalità di scambio e di mobilità del personale docente e delle dottorande e dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

g. possibilità di rilasciare il titolo accademico multiplo o congiunto.

Art. 25 – Dottorato industriale e Alto apprendistato

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici, può attivare corsi di dottorato industriale sulla base di convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale danno particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività delle dottorande e dei dottorandi.

2. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale possono:

a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;

b. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

3. L'Università può attivare, previa approvazione degli Organi Accademici, percorsi in Apprendistato per il Dottorato di Ricerca con enti pubblici e privati. Tali percorsi prevedono la stipula di contratti di apprendistato tra tali enti e i candidati ammessi alla frequenza dei corsi a seguito della partecipazione al bando di concorso di cui all'art. 7 e al superamento delle prove di ammissione di cui all'art. 8.

Art. 26 - Corsi di dottorato di interesse nazionale

1. L'Università, previa approvazione degli Organi Accademici e a seguito della stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, può attivare dottorati di interesse nazionale cofinanziati dal Ministero e nel rispetto dei requisiti definiti dalla normativa vigente.

2. Tali convenzioni dovranno prevedere:

a. l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca,

b. le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario,

c. le modalità di scambio e di mobilità del personale docente e delle dottorande e dottorandi ed eventuali forme di co-tutela,

d. per ciascun ciclo di dottorato almeno 30 borse di studio,

e. una quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione incrementata in misura pari al 20% dell'importo della borsa, a valere sul cofinanziamento ministeriale.

3. Si dovrà prevedere già in fase di accreditamento il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una università e almeno altri quattro soggetti proponenti, di cui all'art. 3 c. 2 del DM 226/2021 per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca delle dottorande e dei dottorandi.

Art. 27 – Accordi internazionali sul dottorato

1. L'Università promuove la stipula di accordi internazionali sul dottorato con istituzioni e Atenei esteri, finalizzati ad instaurare rapporti di collaborazione pluriennale. Previa approvazione dei Collegi dei docenti, l'Università può stipulare accordi volti a:

a. istituire programmi di dottorato congiunti;

b. siglare accordi-quadro di cotutela;

c. favorire e incentivare la mobilità di dottorande o dottorandi.

2. Gli accordi per l'istituzione di programmi di dottorato congiunti, oltre alle materie di cui all'art. 24, comma 3, disciplinano:

a. la sede di immatricolazione delle dottorande e dottorandi;

b. la disciplina della contribuzione studentesca applicabile e gli eventuali esoneri;

c. le procedure di selezione, che possono essere espletate, ai sensi dell'art. 11 c. 2, da commissioni internazionali e/o da organismi dell'Unione Europea nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo;

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d. i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e giudicatrici;
 - e. lo schema della mobilità delle dottorande o dottorandi e del personale docente coinvolto;
 - f. le procedure per la redazione e la discussione delle tesi;
 - g. la denominazione e la tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto).
3. Gli accordi-quadro di cotutela, oltre alle materie di cui all'art. 24, comma 3, disciplinano altresì:
- a. il/i corso/i di dottorato coinvolto/i;
 - b. la disciplina della contribuzione studentesca applicabile e gli eventuali esoneri;
 - c. il regime assicurativo applicabile;
 - d. le modalità e la sede di svolgimento dell'esame finale;
 - e. i criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, al fine di garantire pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - f. l'esatta denominazione dei titoli rilasciati dagli Atenei contraenti, a seguito di positivo superamento dell'esame finale.
4. Le convenzioni individuali di cotutela disciplinano:
- a. la durata e la data di inizio del corso di dottorato;
 - b. l'oggetto del progetto di ricerca;
 - c. lo schema di mobilità. Per le convenzioni individuali di cotutela, stipulate a favore di dottorande o dottorandi immatricolati presso Atenei esteri, il periodo di ricerca, che la dottoranda o il dottorando dovranno svolgere presso l'Università, deve avere una durata di almeno un anno, anche non continuativo. Periodi inferiori all'anno, e comunque superiori a sei mesi, devono essere approvati dai Collegi dei docenti;
 - d. il titolo provvisorio della tesi;
 - e. i nomi dei supervisori, afferenti alla sede amministrativa e alla sede ospitante;
 - f. l'esatta denominazione dei titoli rilasciati dagli Atenei contraenti, a seguito di positivo superamento dell'esame finale.
5. Le convenzioni individuali di cotutela possono essere stipulate a favore di dottorande o dottorandi immatricolati presso l'Università o presso Atenei esteri. Le convenzioni individuali di cotutela sono stipulate, di norma, durante il primo anno di iscrizione al dottorato. In casi specifici, è possibile procedere con la stipula di convenzioni individuali di cotutela a favore di dottorande o dottorandi iscritti al primo semestre del secondo anno di iscrizione al dottorato.
6. Le dottorande e i dottorandi in cotutela sono tenuti a rispettare i diritti e gli obblighi previsti nel presente Regolamento. Sono altresì soggetti alle verifiche dell'attività svolta e dei risultati prodotti, effettuati dai Collegi dei docenti, ai fini del superamento di ciascun anno di corso.

Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione e si applicherà a partire dal XXXVIII ciclo.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Per i cicli precedenti si applica il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1468 del 5/12/2016 e s.m.i.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226 e alla normativa vigente in tema di dottorati di Ricerca.
